

DICIPLINARE DI GARA ALLEGATO B ALLA DELIBERA PRESIDENZIALE AdSP n. 222/2023

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'EDIFICIO "STAZIONE MARITTIMA", DELLA BANCHINA DI PERTINENZA ED AREE LIMITROFE STRUMENTALI PER LO SVOLGIMENTO DEL CONNESSO SERVIZIO DI STAZIONE MARITTIMA PASSEGGERI DA CROCIERA.

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare allegato alla delibera Presidenziale Adsp in margine, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, reca le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito AdSp), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo, avente ad oggetto la **procedura di affidamento in concessione dell'edificio "Stazione Marittima", della banchina di pertinenza ed aree limitrofe strumentali per lo svolgimento del connesso servizio di stazione marittima passeggeri da crociera.**

Normativa di riferimento:

- Legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D.Lgs. 169/16 e dal D.Lgs. 232/17, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale, con la quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale - tra cui l'Adsp del Mar Tirreno Centrale - e gli Uffici Territoriali, ed in particolare l'art. 6bis l. 84/94 ed art. 15 co.12 d.lgs. n. 232/2017;
- il D.M. 24/08/2000 avente ad oggetto l'individuazione della circoscrizione territoriale ed il successivo D.M. 11/3/2003 di estensione della predetta circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Salerno oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- gli artt. 6,8 e 9 della legge 84/94;
- il Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione;
- il d.lgs. n. 36/2023 per la sola parte relativa al rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica e le norme espressamente richiamate;
- Il Regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime nell'ambito dell'AdSp approvato con delibera n.358 del 19.11.2018.

1 – ENTE CONCEDENTE

1a) Denominazione e indirizzo ufficiale

<p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (di seguito denominata anche Adsp MTC)</p>
<p>Denominazione e indirizzo ufficiali dell'Ente Aggiudicatore</p>
<p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale FABBRICATO; Edificio Stazione Marittima di Salerno e Banchina di pertinenza. Piazzale Testata Molo Manfredi.</p>
<p>ITALIA</p>
<p>Tel.: +39 089 2588111</p>
<p>Pec: protocollogenerale@cert.porto.na.it</p>
<p>Indirizzo: AdSP MTC . UTP Salerno - C. Stabia Via Roma 29 84121 Salerno</p>
<p>https://adsptirrenocentrale.it/</p>

1b) Oggetto della procedura, luogo e durata della concessione – Modalità di espletamento.

La procedura ha per oggetto l'affidamento in concessione dell'edificio "Stazione Marittima" Molo Manfredi Porto di Salerno, della banchina di pertinenza, ed aree limitrofe strumentali per lo svolgimento del connesso servizio di stazione marittima passeggeri da crociera, nella circoscrizione di competenza della Autorità di Sistema Portuale MTC Porto di Salerno.

L'affidamento opererà **per il periodo di anni 8 (OTTO) decorrenti dalla data effettiva di rilascio della concessione.**

Sono fatte salve, altresì le possibilità di revoca e di decadenza previste rispettivamente agli artt. 42, comma 2 e 47 del Codice della Navigazione.

1c) Provvedimenti di approvazione della procedura

La procedura trae origine nella delibera del Comitato di gestione n. 82/2021 e nella delibera presidenziale di approvazione del disciplinare/ capitolato tecnico per il rilascio del titolo a seguito di una procedura di evidenza pubblica ai sensi del d.lgs.n. 232/2017. Si richiama la direttiva circolare n. 0009178 del 5.4.2018 del MIT che ha chiarito la non applicabilità, alle concessioni rilasciate ai sensi del codice della navigazione, dell'art. 6bis comma lett. c bis l. 84/94, per quanto concerne il parere della Commissione Consultiva Locale.

1d) Modalità della procedura e pubblicità

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che conseguirà il maggior punteggio secondo quanto previsto dal presente disciplinare.

La procedura prevede la pubblicazione del presente Disciplinare, del capitolato tecnico con relativi allegati e documentazione tecnica:

- sull'Albo sito web dell'AdSP MTC in versione integrale nella sezione Avvisi Pubblici, all'indirizzo <https://adsptirrenocentrale.it/avvisi-pubblici/>, nella Sezione Gare – Bandi di gara all'indirizzo <https://adsptirrenocentrale.it/bandi-di-gara/>, nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice – all'indirizzo <https://adsptirrenocentrale.it/amm-trasparente/provvedimenti-organi-indirizzo-politico-2-2/>; sull'Albo degli Uffici di Napoli e di Salerno;
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- in stralcio è, altresì pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Salerno e della Capitaneria di porto di Salerno.

1.e) Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) il Capitolato tecnico – Allegato A;
- 2) il presente Disciplinare di gara – Allegato B;
- 3) allegati e annessi quale parte integrante:
 - a. Allegato 1: La descrizione tecnica dell'edificio, secondo le indicazioni fornite dal Comune di Salerno.
 - b. Allegato 1/bis: Piano dell'edificio destinato, ai sensi dell'art. 34 c. nav. ad usi delle pubbliche amministrazioni.
 - c. Allegato 2: Descrizione tecnica della banchina di ormeggio.
 - d. Allegato 3: Piazzale Testata Molo Manfredi.
 - e. Allegato 4 Viabilità Molo Manfredi.
 - f. Annesso 1 Piano di Manutenzione.
 - g. Annesso 2 Investimenti a carico del concessionario.
 - h. Annesso 2bis Anomalie dell'edificio Stazione Marittima.
 - i. Annesso 3 Modello Fatturato.
- 4) Modelli di domanda.
- 5) Documento Policy Pivacy.

La documentazione di gara è disponibile sul sito web dell'AdSP MTC nella sezione Avvisi Pubblici, all'indirizzo <https://adsptirrenocentrale.it/avvisi-pubblici/>, nella Sezione Gare – Bandi di gara all'indirizzo <https://adsptirrenocentrale.it/bandi-di-gara/>, nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice – all'indirizzo <https://adsptirrenocentrale.it/amm-trasparente/provvedimenti-organi-indirizzo-politico-2-2/>.

1.f) Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti. Il quesito va inoltrato all'indirizzo protocollogenerale@cert.porto.na.it fino a 20 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte, alle richieste pervenute in tempo utile, verranno fornite almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo <https://adsptirrenocentrale.it/avvisi-pubblici/> e <https://adsptirrenocentrale.it/bandi-di-gara/>.

Pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito, l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del presente Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo. La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

1.g) Comunicazioni

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo protocollo generale@cert.porto.na.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

2.a Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in relazione al personale attualmente impiegato nella gestione della concessione della Stazione Marittima di Salerno di cui al presente, e nelle ipotesi in cui per qualsiasi motivo dovesse mutare il soggetto affidatario della concessione durante il periodo di validità, e comunque in tutte le ipotesi di cambio gestione, è fin d'ora stabilito e il concorrente vi dà adesione che gli atti convenzionali conterranno, nei termini ed alle condizioni negli stessi previsti, le seguenti condizioni: a) al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera per la gestione della concessione, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dei Soggetti gestori alla data della pubblicazione del presente sul sito istituzionale, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore. Al fine di garantire il passaggio di cantiere, i precedenti gestori dovranno fornire l'elenco del personale impiegato con numero degli addetti, con indicazione dei lavoratori svantaggiati ex L.381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore. In mancanza della comunicazione non potrà procedersi ad attuare la presente clausola se del caso, e ove di necessità - e fermo il rispetto dei c.c.n.l. di categoria-, e l'obbligo da parte dell'eventuale nuovo concessionario di assumere, senza periodo di prova, gli addetti già dipendenti del concessionario uscente, nei termini e con le modalità di legge previste dal Codice Civile in materia di trasferimento di azienda.

2.b Importo del canone e diritti

L'importo **del canone annuo** a base d'asta per l'affidamento **per il periodo di gestione**, sarà costituito da una **quota annuale di € 121.306,22 -aggiornato Istat 2023- per ogni anno** di durata della concessione, frazionabile per periodi inferiori, a fronte del godimento della pertinenza ed aree limitatamente agli spazi allo stato effettivamente utilizzabili ed assegnati, ed in considerazione della capacità di ormeggi navi al Molo Manfredi. La quota annuale, sarà oggetto di rivalutazione annua, applicando il relativo indice ISTAT fissato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I canoni corrisposti saranno utilizzati da questo Ente anche al fine di garantire la manutenzione straordinaria della parte di edificio destinata allo svolgimento di attività pubbliche istituzionali da parte di enti ed amministrazioni dello Stato. Il suddetto importo costituisce la base d'asta a maggiorazione del quale effettuare il rialzo al fine della determinazione dell'offerta economica (canone base + incremento di gara). L'importo indicato non comprende eventuali oneri e tributi di legge ed è soggetto ad indicizzazione annuale a norma dell'art.4 della legge 494/93. Il suddetto valore rappresenta il canone aggiornato Istat 2023, e, pertanto, potrà subire variazioni in detrazione in relazione alle successive determinazioni afferenti all'accoglimento della istanza cautelare di cui all' Ordinanza del Consiglio di Stato 2510/2023 che ha sospeso l'applicazione del D.m. 30.12.23. Comunque, in caso di rilascio del titolo in altra annualità successiva alla annualità 2023 il canone potrebbe essere modificato, e la percentuale di incremento derivante dalla gara troverà applicazione sul nuovo canone applicabile.

In relazione alla attività di ripristino indicate di cui al punto 2.a.2) del capitolato, ed altre opere che si rendano necessarie, esclusivamente per attività di manutenzione straordinaria previa autorizzazione -come previsto dall'art. 28 DP AdSP MTC n. 358/2018 e ss.mm.ii.- il canone potrà essere ridotto sino al 50% per i primi due anni.

Resta invece in capo agli armatori provvedere alla corresponsione dei diritti portuali per lo sbarco/imbarco e transito dei passeggeri, nella misura stabilita dai vigenti regolamenti dell'Autorità. La società concessionaria ai sensi della presente procedura dovrà procedere - sotto la propria cura e responsabilità - all'esazione del diritto sopra indicato, e successivamente provvedere a riversarli all'Autorità, come da Delibere della AdSP MTC.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti specificati dal regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, approvato con delibera del Presidente n. 358 del 19.11.2018 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), ove espressamente richiamate nel presente disciplinare.

La procedura selettiva avverrà altresì nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento nonché dei principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, desumibili dal D.Lgs. 36/2023. Oltre ai principi generali, troveranno applicazione le norme del D.Lgs. n. 36/2023 solo ove espressamente richiamate.

3a. Soggetti ammessi in forma singola o associata e condizioni di partecipazione alla procedura

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea in forma singola o associata come definiti dall'art. 65 del D. lgs. 36/2023.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 68 del Codice:

1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.
3. I raggruppamenti temporanei non possono essere obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione.
4. A seguito di aggiudica, i raggruppamenti di operatori economici devono assumere una forma giuridica specifica di società di capitali dopo l'aggiudicazione del contratto, essendo tale trasformazione necessaria per la buona esecuzione del contratto;
5. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
6. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
7. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
8. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
9. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a) art. 68, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) art. 68 e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto

subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto.

11. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti successivamente indicati nel presente disciplinare.

12. Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.

13. La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

14. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'art. 68.

15. L'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 art. 68 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

16. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

17. Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

18. L'art. 68 trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

3b. Requisiti di partecipazione di ordine generale.

Cause di esclusione.

Gli operatori economici devono possedere, alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del presente, pena esclusione dalla procedura, i requisiti di ordine generale previsti dal Codice dlgs. n. 36/2023, nonché gli ulteriori requisiti generali previsti dal presente disciplinare.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice dlgs. n. 36/2023 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice dlgs. n. 36/2023 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In ogni caso, non potranno partecipare alla procedura i soggetti che si trovino nelle altre ipotesi di esclusione previste dal Codice dlgs. n. 36/2023 e dal presente disciplinare.

Inoltre, saranno esclusi dalla presente procedura:

- i soggetti che versino in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti dell'AdSP MTC, per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo (non si terrà conto di eventuali pendenze anno 2020 ove riconducibili ai provvedimenti emanati ai sensi del D.L n. 18/2020 e D.L n. 34/2020 convertiti in legge);
- i soggetti che sono stati dichiarati decaduti per una delle cause di cui all'art. 47 Cod. Nav., nel quinquennio precedente, dalla titolarità di una precedente concessione rilasciata dall'Autorità portuale di Salerno/Autorità portuale di Napoli/AdSP MTC;
- i soggetti che versino in situazioni ostative di cui alla DP n. 358/2018 AdSP MTC – regolamento demanio.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 e ss. del Codice d.lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate disciplinate, rispettivamente, dall'art. 94, co. 6, e dall'art. 95, co. 2 Codice dlgs. n. 36/2023, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità ai sensi dell'art. 96 co. 6 del Codice dlgs. n. 36/2023.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e 100 del Codice dlgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice dlgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Ai sensi dell'art. 94 del Codice dlgs. n. 36/2023 è causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

1. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

2. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

3. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

4. Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo

186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

5. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

6. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Ai sensi dell'art. 95 del Codice dlgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione non automatica:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 del Codice dlgs. n. 36/2023 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

7. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10. La gravità verrà valutata, tenendo conto del valore del canone, e che sia pari o superiore al 10% del canone complessivo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

8. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98 Codice dlgs. n. 36/2023, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

a) il reato è stato depenalizzato;

b) è intervenuta la riabilitazione;

c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

Ai sensi dell'art. 100 del Codice, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- di ordine generale;
- speciali di idoneità professionale/tecnica;
- speciali di capacità economico – finanziaria.
-

3c. Ulteriori Requisiti di partecipazione di ordine generale

Ai sensi delle norme in materia di demanio marittimo, possono partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica, nei limiti ed alle condizioni di legge, e possono stipulare i relativi atti di concessione i soggetti che alla data della delibera presidenziale di approvazione del bando:

- non sono stati sottoposti a procedure concorsuali per cui ci sia stata dichiarazione di fallimento. Nelle ipotesi di fallimento, eventuali subingressi/affidamenti autorizzati nei sei mesi antecedenti la dichiarazione, sono annullati e la

- concessione dichiarata decaduta;
- Che non hanno subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
Allo scopo di dimostrare l'insussistenza della fattispecie impeditiva suddetta i candidati, con apposita dichiarazione, devono dichiarare tutte le eventuali condanne, anche quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione;
 - non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - si trovano in una situazione in cui non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
 - Che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - Che non sia in una delle condizioni ostative di cui al regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, approvato con delibera del Presidente n. 358 del 19.11.2018 e di cui all'art. 80 del dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
 - non sono stati dichiarati decaduti per una delle cause di cui all'art. 47 Cod. Nav., nel quinquennio precedente, dalla titolarità di una precedente concessione rilasciata dall'Autorità portuale di Salerno/Autorità portuale di Napoli/AdSP MTC;
 - non si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l'integrità o affidabilità;

Tali requisiti devono essere posseduti anche per l'intera durata della procedura estesa fino all'aggiudicazione.

NON SONO AMMESSI GLI ISTITUTI DEL SUBINGRESSO, DEL SUBAPPALTO E DELL'AVVALIMENTO.

3d. Requisiti di partecipazione di idoneità professionale/tecnica richiesti agli operatori economici concorrenti

Per la partecipazione alla presente procedura è necessario il possesso da parte del soggetto concorrente, **alla data di pubblicazione del disciplinare e del capitolato tecnico sul sito istituzionale della AdSP MTC**, dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- E' richiesta l'iscrizione, presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **come società attiva, da almeno tre anni** precedenti la data di pubblicazione del disciplinare e capitolato tecnico sul sito istituzionale AdSP MTC **per le attività indicate come primarie** – cioè l'attività prevalente svolta dall'impresa, qualificante ai fini dell'iscrizione alla CCIAA per la categoria, che indichi una professionalità coerente con le attività di cui ai successivi punti a) **e/o** b) del presente punto -.
Per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f) g) h) del Codice degli appalti il requisito dell'iscrizione deve essere posseduto:
-da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate e GEIE;
-da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Nei casi di operatore economico di altro Stato non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione secondo le modalità vigenti dello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza.
- **avere già in dotazione organica almeno due ULA (Unità lavorative annue)**, da impiegare nel servizio informazioni turistiche, con la perfetta conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta), oltre che della lingua italiana, dimostrata con la presentazione di attestati e/o certificazione conseguiti presso scuole o Istituti Culturali, abilitati al rilascio di attestati e/o certificati a livello internazionale per la lingua inglese e di livello almeno B1 individuato in base al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il livello minimo di conoscenza della lingua straniera, nei diversi ambiti di competenza (comprensione scritta, comprensione orale, produzione scritta e produzione orale) deve essere quello previsto dalla categoria **B1 – Livello intermedio o "di soglia"** del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
** Tale livello di conoscenza dovrà poi essere dimostrato con la presentazione di attestati e/o certificati conseguiti presso scuole o Istituti, abilitati al rilascio di certificati a livello Internazionale.*
- Possedere **almeno Uno** – punto a) **e/o** b)- dei seguenti requisiti ulteriori di capacità tecnica:
 - a) Armatori** di una o più compagnie di navigazione che abbiano come attività prevalente quella crocieristica, e che:
 - a.1)** abbiano l'esercizio di almeno 5 navi in possesso di Certificato di sicurezza per navi passeggeri impiegate in navigazioni internazionali, rilasciato in conformità alla SOLAS convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, denominata "SOLAS 1974", attive su rotte da crociera in viaggio internazionale, inteso almeno secondo la definizione del dlgs. 4 febbraio 2000, n. 45 " art. 1 lett. o), e cioè navi che effettuano *un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro (della Comunità Europea) a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa;*

a.2) abbiano svolto tale attività per almeno un triennio – anche non consecutivo – nei cinque anni precedenti la **data di pubblicazione del disciplinare sul sito istituzionale AdSP MTC;**

b) Gestori/Concessionari diretti -come Operatori singoli e/o Plurisoggettivi ex dlgs. n. 36/2023 e/o Impresa capogruppo di un raggruppamento- di un Terminal/Struttura dedicato/a al servizio di accoglienza - quantomeno in via prevalente, del traffico crocieristico/traffico passeggeri da navi; ovvero gestori/concessionari di una struttura aeroportuale e che:

b.1) abbiano svolto tale attività per almeno un triennio – anche non consecutivo – nei cinque anni precedenti la **data di pubblicazione del disciplinare sul sito istituzionale;**

Il Terminal/Struttura di accoglienza di cui al presente punto, per quanto concerne quelli portuali, per essere rilevante ai fini della valutazione del requisito deve essere ubicato in porti di rilevanza economica internazionale, sede di Autorità di sistema portuale/ovvero sede di soppr. Autorità portuali (costituite prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2016); ovvero in porti che hanno registrato almeno per un triennio (negli ultimi 5 anni) anche non consecutivo – e per ogni anno solare - un volume di traffico di passeggeri non inferiore a 300.000 passeggeri complessivi (crocieristi/passeggeri locali/ro-pax).

Per gli Operatori con idoneità plurisoggettiva i requisiti di cui al punto 3d) del presente disciplinare punti a)a.1 e a)a.2) e/o b) e b.1) dovranno essere soddisfatti dal raggruppamento nel loro complesso.

C) In relazione alla peculiarità del servizio è esclusa la possibilità di ricorrere al subingresso, all'avvalimento -per comprovare il possesso dei requisiti di idoneità professionale/tecnica richiesti dal presente disciplinare - o in fase di gestione al subingresso/subappalto se non per i casi previsti ex art. 45bis c.n.

3e) Requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti agli operatori economici concorrenti:

Per la partecipazione alla presente procedura è necessario il possesso da parte del soggetto concorrente, alla data di pubblicazione del disciplinare sul sito istituzionale, dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

3e.1 I soggetti concorrenti devono fornire apposita **referenza bancaria** comprovata con dichiarazione di istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. dalla quale risulti la qualità dei rapporti in atto con il soggetto concorrente, quali correttezza e puntualità nell'adempimento degli impegni assunti, nonché capacità di ricorso al credito ed alla garanzia.

Per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva l'informazione deve essere posseduta e trasmessa da Tutti i componenti.

3e.2 Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore al 30% del valore della Concessione demaniale marittima (da intendersi come valore complessivo del canone concessorio -nella quota minima fissata nel bando- moltiplicato per 8 anni). Per l'anno 2020 e 2021 – causa emergenza Covid19- il requisito è ridotto al 50%. Tale requisito è richiesto per dimostrare la solidità economica e finanziaria del concorrente a fare fronte agli impegni di canone, investimento/manutenzione, e di rispetto degli impegni contributivi e retributivi nei confronti del personale. La comprova del requisito è fornita, mediante una dichiarazione concernente il fatturato globale medio annuo, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento idoneo che sarà valutato dall'Autorità.

Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma di società di persone sarà valutato il fatturato risultante dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA; per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f) g) h) del Codice dlgs. n. 36/2023 Codice degli appalti il requisito del fatturato deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE e dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

3e.3 I soggetti concorrenti devono, altresì, risultare se già concessionari in regola con il pagamento di canoni concessori e/o indennizzi a qualsiasi titolo dovuti per l'occupazione di aree demaniali marittime rientranti nella competenza dell'Adsp Mar Tirreno Centrale. Per gli Operatori con idoneità plurisoggettiva il predetto requisito dovrà essere soddisfatto da tutti i componenti del raggruppamento.

PRECISAZIONI

Per le dichiarazioni, i candidati attestano il possesso dei requisiti sopra specificati, ove non diversamente previsto, mediante la dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

L'Ente concedente ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica della veridicità delle suddette dichiarazioni, richiedendo idonee certificazioni. La verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti verrà comunque effettuata dall'Ente concedente nei confronti del soggetto aggiudicatario prima della stipula dell'atto di concessione.

Non devono sussistere le condizioni ostative ed i divieti di cui all'art. 94 e ss. d.lgs n. 36/2023.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

4a) Formazione del plico generale.

Ciascun concorrente, che intende partecipare alla presente procedura, deve presentare la documentazione richiesta secondo le modalità di seguito indicate.

Tutta la documentazione di gara deve essere contenuta in un plico generale chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall'offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione. Il suddetto plico generale dovrà contenere n. 3 (tre) tipologie di buste opache, chiuse, controfirmate e sigillate con bolli di ceralacca o simili oppure, in alternativa, con nastro adesivo antistrappo, apposto sui lembi di chiusura, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto che le contraddistingue come da oggetto del disciplinare.

Busta A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta B: OFFERTA TECNICA

Busta C OFFERTA ECONOMICA

Il plico generale deve recare all'esterno la dicitura relativa all'oggetto della gara.

Il plico generale deve, inoltre, recare all'esterno l'intestazione dell'offerente e l'indirizzo anche PEC dello stesso, l'indicazione relativa al giorno di scadenza della gara

Infine, in via cautelativa, si raccomanda che il plico riporti esternamente anche l'annotazione della dicitura «**Documenti di gara: NON APRIRE**».

4b) Recapito presso l'Ente concedente.

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 50 giorni dalla data di pubblicazione - sul sito istituzionale nella sezione Avvisi Pubblici, all'indirizzo / <https://adsptirrenocentrale.it/avvisi-pubblici/>, nella Sezione Gare – Bandi di gara all'indirizzo <https://adsptirrenocentrale.it/bandi-di-gara/>, nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice – all'indirizzo <https://adsptirrenocentrale.it/amm-trasparente/provvedimenti-organi-indirizzo-politico-2-2/> - al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - UTP Salerno e Castellammare di Stabia - con sede in Salerno in Via Roma 29, **a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito.**

L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non si terrà conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto e/o procedura, sono da ritenersi irricevibili e, pertanto, escluse dalla gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata e in allegato il documento attestante l'identità del soggetto in corso di validità.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4c) La BUSTA A deve contenere la "Documentazione amministrativa".

Pertanto, il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui appresso, come di seguito indicato:

1. Domanda di partecipazione, da redigersi utilizzando l'allegato Modello A) corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i, debitamente datata, firmata di suo pugno, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente, o da un suo procuratore.

Con tale istanza, il soggetto concorrente, deve, a pena di esclusione indicare quanto ivi riportato, e dichiarare i requisiti di partecipazione, e tra l'altro:

- indicare la ragione sociale e l'indirizzo del mittente, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di telefono e di fax, indirizzo email e **indirizzo di posta elettronica certificata**, corredato dall'autorizzazione al loro utilizzo,

- ai fini della validità delle comunicazioni scaturenti dal presente affidamento, ove diverso, il domicilio per le comunicazioni, comprensivo di numero di telefono, fax, e-mail e **posta elettronica certificata**;
- accettare incondizionatamente le prescrizioni del presente provvedimento e della pertinente relativa documentazione tecnico-amministrativa inerente la procedura ad evidenza pubblica;
 - dichiarare di aver preso visione dello stato dei luoghi, di tutti i documenti e atti con accettazione delle condizioni ivi esistenti;
 - *(in caso di concorrenti, titolari di concessioni demaniali marittime)* dichiarare di essere in regola con il pagamento di canoni concessori e/o indennizzi a qualsiasi titolo dovuti per l'occupazione di aree demaniali marittime rientranti nella competenza dell'Adsp Mar Tirreno Centrale;
 - dichiarare di **essere iscritti – precisando quanto previsto nel disciplinare - alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di** *(specificandone la sede)*.

La dichiarazione deve precisare:

- 1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - 2) denominazione e forma giuridica;
 - 3) indirizzo della sede legale;
 - 4) oggetto sociale;
 - 5) durata, se stabilita;
 - 6) nominativo dei seguenti soggetti: a) in caso di impresa individuale, titolare e, ove previsto, direttore tecnico; b) in caso di società in nome collettivo, soci e, ove previsto, direttore tecnico; c) in caso di società in accomandita semplice, soci accomandatari e, ove previsto, direttore tecnico; d) nel caso di ogni altro tipo di società o di Consorzio, tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro nonché, ove previsti, tutti i direttori tecnici; e) i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare.
- attestare di non incorrere in uno dei casi di **partecipazione plurima**, ai sensi art. 68 d.lgs. 36/23. La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), Codice dlgs. n. 36/2023 sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
 - attestare di non versare in condizioni ostative di cui al regolamento approvato con delibera del Presidente AdSP MTC n. 358 del 19.11.2018.
 - **attestare il possesso dei requisiti speciali previsti dal capitolato e disciplinare di gara.**
 - dichiarazione, relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, di autorizzare l'accesso e tutti gli altri aventi diritto - a favore dei concorrenti alla gara - di cui alla legge 241/90, al D. Lgs. n° 196/03 e **regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.**
 - dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui ai punti seguenti:
 - 1) essere sottoposti a procedure concorsuali per dichiarazione di fallimento. Nelle ipotesi di intervenuta dichiarazione di fallimento, eventuali subingressi/affidamenti autorizzati nei sei mesi antecedenti la dichiarazione, sono annullati e la concessione dichiarata decaduta;
 - 2) essere dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - 3) trovarsi in una condizione in cui sussistono motivi ostativi ai sensi della normativa antimafia,
 - 4) essere condannati per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, ai componenti il Consiglio di amministrazione;
 - 5) non essere in regola con le attestazioni DURC e verso l'Agenzia delle entrate, con ovvero versino in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti dell'AdSP MTC per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
 - 6) essere dichiarati decaduti per una delle cause di cui all'art. 47 Cod. Nav., nel quinquennio precedente, dalla titolarità di una precedente concessione rilasciata dall'Autorità;
 - 7) in generale trovarsi in una condizione in cui sussistono cause di esclusione di cui al regolamento approvato con delibera del Presidente AdSP MTC n. 358 del 19.11.2018 e di cui agli artt. 94 95 e ss. del dlgs. n. 36/2023;

La suddetta domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa procura.

2. Dichiarazione nella quale il soggetto concorrente attesta, utilizzando **l'allegato modello B, il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione di ordine generale:**

- insussistenza di eventuali condanne, anche quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione ovvero di elencare le condanne penali comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione (rientranti nelle ipotesi di esclusione), che determinino l'esclusione come da vigente regolamento demanio

- marittimo;
- insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (anche ai sensi dell'articolo 94, comma 2, D. Lgs. 36/2023.);
 - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
 - Insussistenza di cause escludenti ex artt. 94 e 95 dlgs. 36/2023.

Le dichiarazioni di cui al **modello B**, dovranno essere rese e sottoscritte, oltre che dal legale rappresentante, anche dai soggetti di seguito indicati:

- nel caso di impresa individuale: dal titolare e da tutti i direttori tecnici;
- nel caso di società in nome collettivo: da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici;
- nel caso di società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici;
- nel caso di ogni altro tipo di società: da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Soggetti Cessati - I soggetti dell'elenco di cui sopra che siano cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la pubblicazione del presente, devono rendere e sottoscrivere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale, utilizzando l'**allegato modello B**.

La predetta dichiarazione può essere rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa con riferimento al possesso dei requisiti di moralità professionale degli altri ivi indicati e dei soggetti cessati dalla carica, con la precisazione "*per quanto di propria competenza*".

3. Referenza bancaria che va comprovata, allegando già in sede di partecipazione, la dichiarazione di istituto bancario o di intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. dalla quale si evinca la qualità dei rapporti in atto con il soggetto concorrente, quali la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti, nonché capacità di ricorso al credito ed alla garanzia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 100 del D.lgs. n° 36/2023

4. Dichiarazione Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore al 30% del valore complessivo della Concessione demaniale marittima, come da Annesso3 e precisazioni in bando.

Documentazione amministrativa ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la reteconcorre;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, il mandato del contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. CAD;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti numeri 1, 2, rilasciate in conformità alle previsioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, devono essere rese, in marca da bollo per il Modello A e carta libera per il Modello B, dal titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile.

La BUSTA B deve contenere l'Offerta TECNICA

Documentazione da redigersi utilizzando l'allegato Modello C) corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i, debitamente datata, sottoscritta di suo pugno dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente, o da un suo procuratore.

Con tale Modello, il soggetto concorrente, deve, a pena di esclusione indicare quanto ivi riportato, e dichiarare:

- 1. Volume passeggeri:** relativo ai passeggeri in transito ed ai passeggeri che utilizzano il Terminal con funzione di home-port (imbarco/sbarco) – questi ultimi valutati come doppi - per il periodo concessorio.
- 2. Volume toccate di navi da crociera** che l'affidatario prevede in arrivo nel porto di Salerno per il periodo concessorio.
- 3. Prolungamento orari minimi di apertura,** a chi preveda una maggiore durata di apertura dell'attività, rispetto al minimo di cui al paragrafo 2a.1. "Facolta' ed obblighi connessi alla concessione" punto 29 "Oneri di servizio" - punto 2a.1.29 -. La rilevanza di tale punto è connessa alla garanzia di maggiore visitabilità dell'Edificio rilevante sotto il profilo architettonico.
- 4. Incremento occupazionale:** relativo **all'incremento nell'utilizzo di personale ulteriore**– da effettuarsi entro i primi cinque anni - rispetto ad un limite minimo valutato essenziale di 6,5 ULA (Unità lavorative annue) di operatori complessivi addetti al Terminal (il minimo essenziale non va conteggiato) ed impiegate anche nelle attività connesse e accessorie all'oggetto principale della concessione. Il presente dato può derivare anche dalle iniziative promozionali svolte nel Terminal e riguardanti l'accoglienza, le degustazioni di prodotti enogastronomici, i concerti ed ogni altra iniziativa a queste stesse assimilabili, comunque fruibili dai crocieristi. Il valore ULA va riferito all'intero periodo della concessione e per un periodo di ore settimanali non inferiore a quello previsto dai vigenti CCNL.

Come previsto dalla Delibera presidenziale n. 122/2020 AdSP MTC -Registro dei lavoratori portuali in stato di disoccupazione dei Porti della AdSP MTC- nella assunzione di personale aggiuntivo, i concorrenti faranno riferimento anche al registro formato come da delibera, da destinare alla iniziativa proposta per almeno 2 ULA, ove valutati idonei.

La BUSTA C deve contenere l'Offerta ECONOMICA

L'offerta economica con cui il concorrente, utilizzando l'allegato **modello D,** dovrà produrre la seguente documentazione, **pena l'esclusione dalla gara con la quale dovrà indicare** il rialzo, **in termini percentuali,** che intende effettuare in maggiorazione ed aggiunta all'importo **del canone annuo indicato a base d'asta** - da formulare in lingua italiana. Il rialzo deve essere indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il rialzo percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte al ribasso.

Ai fini della valutazione dell’Offerta economica verrà preso in considerazione esclusivamente il rialzo indicato in termini percentuali.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Non saranno ammesse a gara offerte sottoposte a riserve e/o condizioni.

L’offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione.

La compilazione dell’offerta rimane ad esclusiva responsabilità del soggetto concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dal medesimo successivamente all’aggiudicazione e per tutta la durata del rapporto concessorio.

5. MECCANISMO DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE.

Il meccanismo di assegnazione della concessione prevede le modalità seguenti. Nella valutazione delle offerte, sarà effettuata una graduatoria, assegnando a ciascuno dei seguenti elementi un punteggio nei limiti massimi qui indicati:

- 70 (settanta) punti alla parte tecnico-operativa dell’offerta
- 30 (trenta) punti alla parte economica dell’offerta.

a) I parametri che saranno utilizzati per l’offerta tecnico-operativa sono:

1. Volume passeggeri: relativo ai passeggeri in transito ed ai passeggeri che utilizzano il Terminal porto di Salerno con funzione di home-port (imbarco/sbarco) – valutati come doppi - per il periodo concessorio.
2. Volume toccate di navi da crociera che l’affidatario prevede in arrivo nel porto di Salerno per il periodo concessorio.
3. Prolungamento orari minimi di apertura, a chi preveda la maggiore prolungata apertura dell’attività, rispetto al minimo di cui paragrafo 2a.1. “Facolta’ ed obblighi connessi alla concessione” punto 29 “Oneri di servizio” del capitolato tecnico.
4. Incremento occupazionale: relativo all’incremento nell’utilizzo di personale ulteriore – da effettuarsi entro i primi cinque anni - rispetto ad un limite minimo essenziale di 6,5 ULA (Unità lavorative annue) di operatori complessivi addetti al Terminal (che non va conteggiato nella offerta) ed alle attività connesse e accessorie all’oggetto principale della concessione. Il presente dato può derivare anche dalle iniziative promozionali svolte nel Terminal e riguardanti l’accoglienza, le degustazioni di prodotti enogastronomici, i concerti ed ogni altra iniziativa a queste stesse assimilabili, comunque fruibili dai crocieristi. Il valore ULA va riferito all’intero periodo della concessione e per un periodo di ore settimanali non inferiore a quello previsto dai vigenti CCNL. In ogni caso il Terminalista dovrà assicurare uno standard operativo minimo avente le seguenti caratteristiche:

PERSONALE ACCOGLIENZA PASSEGGERI

- *servizio informazioni turistiche:* numero addetti 2
- *servizio ricezione e smistamento pax:* numero addetti 1

PERSONALE TECNICO OPERATIVO

- *Movimentazione e assistenza bagagli:* numero addetti 2
- *Operazioni di check in:* numero addetti 1
- *Vigilanza:* numero addetti 3

salve le specifiche previsioni dei piani di security

Si evidenzia che quanto affermato nell’offerta tecnica rappresenterà oggetto di specifica dichiarazione di impegno, con effetto di clausola risolutiva in caso di inadempimento ritenuto grave (superiore al 30% per i Valori 1, 2 e 4), che verrà inserita nella concessione rilasciata per la gestione della stazione marittima e del discendente servizio.

I Valori 1 e 2, ove superiori al dichiarato per ogni singolo anno, non faranno cumulo per gli anni successivi/precedenti. Per gli ultimi 2 anni di esercizio sarà apposta una ulteriore clausola per cui, eventuali inadempimenti (rispetto al dichiarato Valori 1 e 2 e 4), determineranno una penale fino al 50% del valore del canone annuale, proporzionale alla tipologia di violazione.

b) I parametri che saranno utilizzati per l’offerta economica, sono riferiti all’incremento sul canone Quota annuale.

I punteggi sono così articolati:

I)	Offerta tecnico-operativa	70 max
	(Caratteristiche qualitative e tecniche dell’offerta)	
	Parametro Gestione del Terminal	

a. Incremento occupazionale (personale da assumere entro i primi 5 anni dall'affidamento)	10 max
b. Volumi passeggeri (totale cumulato al termine della concessione – da valutare poi per la gestione in concreto ogni anno-)	36 max
c. Volumi toccate Navi (totale cumulato al termine della concessione – da valutare poi per la gestione in concreto ogni anno-)	18 max
<i>(*MECCANISMI TECNICI DI PUNTEGGIO)</i>	
d.Prolungamento orari minimi di apertura	6 max
Assegnazione del punteggio sub d. : Per l'offerta (6punti), il punteggio verrà così attribuito: - Offerta - 6 punti -, Incremento massimo 7 ore giornaliere sul minimo previsto di seguito riportato: - Apertura dalle ore 07.50 alle ore 17.30 dal 1 Giugno fino al 30 Settembre; - Apertura dalle ore 07.50 alle ore 13.50 dal 1 Ottobre fino al 31 Maggio; Altre offerte, rispetto alla migliore, saranno così valutate: minor punteggio in base al confronto proporzionale con la migliore offerta mediante la seguente formula: $Px=6* Ox /Obest$ con Px = punteggio da assegnare alla ditta x 6= punteggio massimo Ox = offerta della ditta X Obest = offerta migliore	

**MECCANISMI TECNICI DI PUNTEGGIO*

				Valori max di punteggio corrispondono a:
<u>Addetti</u>	1	Punti ogni	1 addetto (ULA)	10 addetti (ULA)
<u>Volumi Passeggeri</u> Ipotizzati approssimati 2.000 pax a nave, con banchina attuale. I primi due anni è ammesso un <i>range</i> del 30% passeggeri in meno rispetto al dichiarato, da giustificare.	0,015	Punti ogni	1.000 passeggeri	Max 2.400.000 passeggeri complessivi in 8 anni
<u>Volumi: Toccate Navi</u> Ipotizzate 150 navi all'anno, con banchina attuale. I primi due anni è ammesso nella gestione un <i>range</i> del 30% navi in meno rispetto al dichiarato, da giustificare..	0,015	Punti ogni	1 toccata Nave	Max 1200 toccate navi in 8 anni

Relativamente ai volumi di passeggeri si precisa che:

1. i passeggeri in transito vengono contati 1 volta;
2. i passeggeri che utilizzano il Terminal con funzione di home-port sia per la partenza che per l'arrivo della crociera vengono contati 2 volte ciascuno.

II)	Offerta economica	30 max
Parametro CANONE CONCESSIONE		
a.	Quota annuale per ogni anno di durata della concessione dovuta a partire dalla data di rilascio, oggetto di rialzo.	€ 121.306,22 *

Assegnazione del punteggio:

Per l'offerta economica (30 punti), il punteggio verrà così attribuito:

- Offerta – 30 punti -, con il maggior rialzo sul valore del canone parte fissa sub. 2, espressa in percentuale senza cifre decimali;
- Altre offerte, rispetto alla migliore offerta, saranno così valutate: punteggio in base al confronto proporzionale con la migliore offerta mediante la seguente formula:

$$Px = 30 * \frac{Ox}{Obest}$$

con

Px = punteggio da assegnare (arrotondato alla doppia cifra decimale) alla ditta x

30 = punteggio massimo

Ox = offerta della ditta X

Obest = offerta migliore

*Il suddetto valore rappresenta il canone aggiornato Istat 2023, e pertanto in caso di rilascio del titolo in altra annualità esso potrebbe essere modificato, e la percentuale di incremento troverà applicazione sul nuovo canone applicabile.

Il punteggio finale sarà determinato dalla somma dei punti del blocco I) Offerta tecnico-operativa, e del blocco II) Offerta economica. Ai fini della valutazione dell'Offerta economica verrà preso in considerazione esclusivamente il rialzo indicato in termini percentuali.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quindi con il criterio del maggiore punteggio, come determinato ai sensi della sezione 5 del Disciplinare.

In caso di parità si procederà con offerta migliorativa, a partiti segreti, ai sensi dell'art. 77 RD 827/1924. Nel caso non sia pervenuta nessuna offerta migliorativa, o in caso di ulteriore parità, si celebrerà la procedura di sorteggio pubblico.

6 – SOPRALLUOGO, VISIONE DEL PROGETTO E CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI

I soggetti concorrenti possono eseguire un sopralluogo presso le aree ed i luoghi oggetto della presente procedura, senza obbligo di verbale.

Per i concorrenti è, altresì, obbligatorio prendere visione del progetto e dell'intera documentazione inerente la presente procedura che viene posta in libera visione e risulta disponibile tramite accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito web dell'Adsp Mar Tirreno Centrale, nella sezione Avvisi Pubblici, all'indirizzo <https://adsptirrenocentrale.it/avvisi-pubblici/>, nella Sezione Gare – Bandi di gara all'indirizzo <https://adsptirrenocentrale.it/bandi-di-gara/>, nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice – all'indirizzo <https://adsptirrenocentrale.it/amm-trasparente/provvedimenti-organi-indirizzo-politico-2-2/>.

Ciascun concorrente dovrà rilasciare apposita dichiarazione ex D.P.R. 445/00 per presa visione ed accettazione dello stato dei luoghi o volontà di non eseguire il sopralluogo.

7. APERTURA DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE E CONTENENTI L'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell'AdSP MTC in Salerno alla Via Roma 29 - come da successive comunicazioni ai concorrenti e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei soggetti interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi e le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede secondo il calendario che sarà comunicato ai concorrenti in sede di gara o a mezzo posta elettronica certificata.

Nel giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, si procede alla verifica della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa" e, quindi, si provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare delle dichiarazioni e della documentazione allegata.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AMMISSIONE/ESAME PRELIMINARE

8.1.a) Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, i concorrenti il cui plico d'invio:

a) è pervenuto dopo il termine perentorio prescritto dal presente, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;

b) presenti modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e/o tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;

- c) non sia integro o presenti strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- d) non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- e) sia compromessa la verifica delle buste interne;
- f) le buste interne presentino modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

8.1.b) Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle ulteriori buste, i concorrenti i quali in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, previste da una disposizione di legge statale, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o documenti palesemente falsi.

8.1.c) Mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive – SOCCORSO ISTRUTTORIO

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste in sede di partecipazione a carico del soggetto concorrente, con esclusione di quelle afferenti le Offerte economiche:

- ...l'AdSP MTC assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, l'Ente concedente non ne richiederà la regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine massimo dei dieci giorni il concorrente è escluso dalla gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice degli appalti.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

L'Ente concedente non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione che se ne faccia apposita richiesta scritta, soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei mesi dalla data della prima apertura delle buste.

8.1.d) Apertura delle buste contenenti l'offerta Tecnica e valutazione delle offerte

Terminata la valutazione della documentazione di cui alla Busta A, si comunica via pec ai partecipanti la data della seduta pubblica per l'apertura delle Offerte Tecniche dei concorrenti ammessi, che saranno poi valutate in seduta riservata.

8.1.e) Apertura delle buste contenenti l'offerta economica e valutazione delle offerte

Terminata la valutazione della documentazione di cui alla Busta B, si comunica ai partecipanti la data della seduta pubblica per l'apertura in seduta pubblica delle Offerte economiche dei concorrenti ammessi.

Al termine della suddetta procedura con delibera presidenziale, si procede all'aggiudicazione, anche in caso di unico concorrente.

L'esito della procedura verrà comunicato via pec a tutti i soggetti concorrenti.

9 – VERIFICA DICHIARAZIONI RESE E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

L'Ente concedente, al fine di procedere alla stipula dell'atto di concessione, verificherà il possesso dei requisiti richiesti nel presente disciplinare e per i quali siano già state prodotte in fase di gara autodichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, nel caso in cui non sia già stata effettuata in precedenza una pertinente verifica e controllo.

Al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, verrà accertata, altresì, a cura dell'Ente concedente, ai sensi della specifica normativa vigente e del regolamento demanio, la relativa posizione previdenziale ed

assicurativa presso INPS, INAIL e, ove e se iscritta, anche la CASSA EDILE, attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al D.M. 30.01.2015, emanato in attuazione dell'art. 4 del decreto legge 20.03.2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 e ss.mm.ii.

10 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Al fine del rilascio della concessione demaniale marittima, il soggetto aggiudicatario è tenuto ai seguenti obblighi di legge:

- a) Costituzione, a garanzia degli obblighi assunti, della cauzione, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento al Codice della Navigazione, pari a due annualità del canone annuo;
- b) Costituzione di apposita assicurazione della struttura di pertinenza con polizza a favore anche dell'Amministrazione concedente sia contro i danni e per responsabilità civile verso terzi ed altro indicato in capitolato, salva la facoltà da parte sua e dell'amministrazione concedente, di estenderla a danni di altra natura. Il massimale della assicurazione viene fissato in misura non inferiore a 5.000.000,00 di Euro (limitata a 500.000,00 per persona per RC).

11 - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE/GESTIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE

11a) Stipulazione dell'atto di concessione

Al soggetto aggiudicatario della presente procedura verrà rilasciato apposito atto di concessione demaniale marittima avente come oggetto l'affidamento in concessione, ai sensi dell'articolo 36 e segg. del Codice della Navigazione.

La stipulazione dell'atto di concessione avverrà soltanto dopo aver assolto gli adempimenti di legge.

Resta fermo l'obbligo da parte dei soggetti affidatari di munirsi di ogni altra autorizzazione e/o nulla osta di competenza di altri Enti/Amministrazioni, previsti dalla legge ai fini dell'espletamento delle attività connesse all'occupazione.

Il valore complessivo del canone di concessione conseguente al calcolo dell'offerta di rialzo percentuale rispetto al canone annuo a base d'asta fissato costituirà riconoscimento per la demanialità del bene concesso,

Tutte le spese, le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto di affidamento, nonché gli oneri e gli adempimenti di registrazione, sono a carico dell'affidatario.

E' fatto salvo il ricorso da parte dell'Ente concedente ad ogni altro ulteriore adempimento, comunicazione o informazione preventiva eventuali in materia di protocollo di legalità o antimafia ove si valuti opportuno e/o necessario il ricorso a tali procedure.

12 – DISPOSIZIONI FINALI

12a) Supplente

Ai sensi dell'art. 124 del d. lgs. 36/2023, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 124 ovvero di recesso, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo atto di concessione;
- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dal soggetto concorrente che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

12b) Riserva di aggiudicazione

L'Ente concedente si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro. Parimenti l'Ente concedente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente procedura, ove, per motivi insindacabili, ritenga che le offerte pervenute non incontrino pienamente i risultati attesi. Nelle more permane la vigenza in proroga tecnica della ultima concessione.

13 – CONTROVERSIE –ACCESSO AGLI ATTI – PROCEDURE DI RICORSO

13a) Accesso agli atti: Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è regolato dalla legge 241/90 e s.m.i., salvo il dettaglio indicato della autorizzazione che i concorrenti prestano a favore degli altri partecipanti.

13b) Procedure di ricorso

Contro i provvedimenti che si ritengano lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania.

14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (nel seguito anche "*Codice privacy*") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), la stazione appaltante ha fornito le informazioni di Legge nel Documento "*policy privacy*" che l'operatore economico ha visionato ed accettato integralmente e provveduto ad allegare alla documentazione di partecipazione.

15 - DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE

Si stabilisce che l'Autorità resta sollevata da ogni responsabilità civile e penale nella quale sia l'impresa che il personale addetto ai servizi potesse incorrere. Resta inteso che l'impresa è responsabile di qualsiasi danno che potrà derivare dall'inadempimento degli obblighi sopra specificati, sia verso l'Autorità, sia verso terzi.

L'impresa autorizzata è direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni comunque provocati a persone e/o cose e derivanti dall'espletamento delle sole attività oggetto della presente autorizzazione, mentre tutti i rischi connessi allo svolgimento delle operazioni portuali restano in capo alle singole Imprese portuali autorizzate. A tal fine, per la copertura assicurativa R.C., deve stipularsi assicurazione con una primaria compagnia di assicurazioni di tutti i rischi connessi allo svolgimento della propria attività e per i danni che comunque possono da essa derivare all'Autorità ed a terzi, come da capitolato.

16 - NORME DI SICUREZZA

Come da capitolato

17 - SUBAPPALTO E AVVALIMENTO E SUBINGRESSO

Per la specialità dell'attività, è esclusa la facoltà di subappalto e avvalimento. Nel caso in cui l'impresa affidi anche solo parte del servizio in subappalto, l'Ente potrà chiedere l'immediata risoluzione del contratto, in danno dell'impresa.

18 – ALLEGATI ED ANNESSI

Sono allegati e annessi al presente Atto quale parte integrante:

- a) Annesso 3 Modello Fatturato;
- b) Modelli domanda A, B, C, D;
- c) Documento Policy Privacy;